



D.M. n. 9082/A2/73P
AREA II

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998/2001 sottoscritto il 24 maggio 2000;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, sottoscritto in data 24 aprile 2002;

Visto il contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sottoscritto in data 24 maggio 2000 e stipulato il 30 luglio 2002;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 2002-2005, sottoscritto il 26 maggio 2004;

Visto l'accordo sull'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro e l'art. 59 del contratto collettivo integrativo, stipulato in data 20 novembre 2002, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto collettivo integrativo;

Considerato che il citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articolato nelle aree A,B,C suddivise in tre settori: settore operativo, settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e settore aeronavigante;

Visto l'art. 28 del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24.5.2000, che ha istituito, tra gli altri, i nuovi profili del settore aeronavigante disponendo che il personale del Corpo nazionale venga inquadrato nelle suindicate aree e nelle relative posizioni economiche;

Visto il Decreto ministeriale n. 108 in data 16 luglio 2004 e successive modificazioni, che ha istituito il settore del personale aeronavigante, articolato in aree, posizioni economiche e profili;

Visto il Decreto interministeriale del 27 gennaio 2005 di incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 420 unità complessive, ripartite per qualifiche dirigenziali e per profili professionali

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 85 in data 21 marzo 2005, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche, profili professionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.1994 n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;



D.M. n. 9082/A2/73P

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto l'accordo sindacale firmato in data 28.04.2005 relativo alle procedure selettive del personale del settore aeronavigante;

Considerato che alla data del 31.12.2004 risultavano vacanti n. 73 posti nel profilo professionale di pilota di elicottero professionale nell'ambito dell'area funzionale C - posizione economica C1;

D E C R E T A

Art. 1

Posti disponibili nel profilo di pilota di elicottero professionale e modalità d'accesso

E' indetta una procedura selettiva per 73 posti nel profilo di pilota di elicottero professionale, area funzionale C - posizione economica C1 -, riservata esclusivamente al personale in servizio di cui al Decreto ministeriale n. 108/04 e successive modificazioni, appartenente al profilo professionale di pilota di elicottero, area funzionale B - posizione economica B3 - e pilota di elicottero brevettato, area funzionale B - posizione economica B2 - , in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di una anzianità minima di 1 anno di servizio nella qualifica stessa. Per difetto del predetto requisito l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di conclusione della presente procedura selettiva.

Art. 2

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla procedura per il passaggio al profilo di pilota di elicottero professionale, area funzionale C - posizione economica C1 - redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando, devono essere presentate presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco o le Direzioni Centrali di appartenenza, pena l'esclusione, entro il 04/07/2005.

La data di presentazione delle domande è documentata dal timbro a data apposto sulla stessa dal Comando provinciale dei vigili del fuoco o dalla Direzione Centrale ricevente.



D.M. n. 9082/A2/73P

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) sede di servizio;
- d) titolo di studio posseduto;
- e) anzianità nella posizione economica attuale;
- f) precedente anzianità di servizio;
- g) restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) attestato di conseguimento del titolo aeronautico;
- i) eventuali periodi usufruiti di aspettativa che non prevedano la maturazione dell'anzianità di servizio;
- j) eventuali periodi di dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- k) eventuali corsi di aggiornamento professionale;
- l) di aver espletato mansioni superiori risultanti da atti formali coevi;
- m) eventuali incarichi svolti, di cui all'allegato elenco.

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Prova concorsuale

La selezione è basata su:

- 1) una prova concorsuale;
- 2) valutazione dei titoli.

La prova concorsuale a carattere teorico pratico si articola in quesiti a risposta sintetica; alla prova di cui sopra viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.



D.M. n. 9082/A2/73P

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 5

Titoli e punteggi

La valutazione dei titoli viene effettuata secondo i sottoindicati criteri:

Titoli di studio

- | | |
|---|------------|
| • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1,50 |
| • Laurea di primo livello | punti 2,50 |
| • Laurea di secondo livello | punti 3,50 |
| • Specializzazione post - laurea | punti 4,50 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato; i punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale del profilo a concorso.

Corsi di aggiornamento professionale

La partecipazione come discente a corsi di aggiornamento professionale o percorsi formativi, anche esterni all'Amministrazione e comunque riconducibili all'attività istituzionale, di durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore fino ad un massimo di 1,25.

Incarichi

In deroga a quanto stabilito dall'art.10, comma 6 lett. e) dall' art. 14 comma 1 lett. c) del contratto collettivo integrativo del 30/07/2002 e visto l'accordo sindacale in data 28.4.2005, in fase di prima applicazione, gli incarichi individuati nell'unito elenco, costituiscono titolo di precedenza per i passaggi fra le aree e all'interno delle aree del settore aeronavigante.

Restano fermi tutti gli altri criteri fissati dai medesimi articoli per la formazione delle graduatorie e dal comma 11 dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 2000, così come determinato dall'art. 17 del CCNL 2002-2005 che sottolinea il principio della prevalenza all'accesso alla posizione economica superiore del personale che appartiene alla posizione economica immediatamente precedente.



D.M. n. 9082/A2/73P

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Mansioni

In caso di svolgimento di mansioni relative al profilo a concorso, risultanti da atti formali coevi al conferimento, vengono attribuiti 0,05 punti per ogni mese prestato fino ad un limite massimo di punti 1,20.

Anzianità (solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione)

1. Anzianità nella posizione economica attuale, per ogni anno punti 2;
2. Anzianità nella posizione economica precedente, per ogni anno punti 1;
3. Restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ogni anno punti 1, in fase di prima applicazione.

3 bis. Anzianità di servizio in qualità di pilota o specialista nella componente aerea del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per ogni anno punti 3.

Tale periodo di servizio decorre dalla data dell'attestato di conseguimento del titolo aeronautico (pilota-specialista) rilasciato al termine del corso base, individuato dall'Amministrazione, presso la Scuola Militare o Ditta Costruttrice elicotteri dei vigili del fuoco.

4. Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 6

Graduatoria di ammissione al corso di formazione

La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nella prova concorsuale e nella valutazione dei titoli. Gli incarichi di cui al citato elenco costituiscono titolo di precedenza. Sulla base di detta graduatoria accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. A parità di punteggio è valutata come titolo di preferenza l'anzianità complessiva del dipendente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A parità di anzianità complessiva costituisce titolo di preferenza la posizione di ruolo nel profilo di provenienza. La rinuncia è ammessa esclusivamente prima dell'inizio del corso. In tal caso si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.



D.M. n. 9082/A2/73P

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art.7

Corso di formazione

La durata del corso di formazione viene definita sulla base dei programmi didattici e non può essere inferiore a tre mesi per l'accesso all'area C. I corsi si concludono con un esame finale per il quale può essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

Art. 8

Graduatoria di merito

La graduatoria finale di merito del corso di cui all'art.7 è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione in ruolo dei vincitori nel nuovo profilo. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 6. Dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

Roma lì, 13/6/2005